

(9)

AVVOCATURA DELLO STATO
CATANIA

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
SEZIONE DI CATANIA

Cont.1599/08Ba - N.546/08 R.G. - Sez.III - Ud.8.5.2008

MEMORIA

Per l'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore pro tempore, la Capitaneria di Porto di Milazzo, in persona del Comandante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania presso i cui Uffici in Catania, Via Vecchia Ognina 149, sono domiciliati.

CONTRO

COMUNE DI SANTA MARINA SALINA.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso notificato in data 6.3.2008 il Comune in epigrafe chiedeva l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento datato 26.6.2006, con il quale si concludeva la licitazione privata per l'affidamento della gestione della darsena turistica del Comune ricorrente e di tutti gli atti di tale procedura, delle note prot.13462 e 13469 del 15.2.2008 con le quali l'Assessorato resistente disponeva la predisposizione dell'atto di sottomissione per la S.A.F.I.M. S.r.l., aggiudicataria della licitazione privata, per il periodo 1.3.2008 - 31.12.2013.

In relazione al ricorso in oggetto si eccepisce e rileva, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva della Capitaneria di Porto di Milazzo. L'attività svolta dalla Capitaneria di Porto, infatti, rientra nell'ambito del rapporto di avvalimento a favore della Regione Siciliana di cui all'art. 32 dello Statuto della Regione Siciliana e al D.P.R. 684 del 01/07/1977. Inoltre l'art. 7 Legge 8 luglio 2003, n. 172 dispone: "...a decorrere dal 1° luglio 2004, le attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo, già trasferite alla Regione

Sicilia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1977, n. 684, sono esercitate direttamente dall'Amministrazione regionale, soggetto pubblico titolato ad esprimere la volontà dell'Ente con provvedimenti amministrativi a rilevanza esterna". In forza di atto convenzionale, le Capitanerie di Porto Siciliane espletano, da quella data, mera attività di supporto istruttorio e tecnico, preliminare e meramente strumentale all'esercizio delle competenze di gestione del demanio marittimo che fanno, come detto, capo esclusivamente all'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana.

Con riferimento all'oggetto del contenzioso si chiarisce: Con verbale in data 17/09/2002 veniva riconsegnata alla Capitaneria di Porto la darsena turistica di S. Marina Salina, limitatamente ai lotti I e II, realizzata dal Genio Civile 00. MM. di Palermo, giusto provvedimento di consegna n.02/92 del 22/05/1992 a favore dell'Assessorato al Turismo della Regione Siciliana. Al fine di garantire il funzionamento e la conservazione della struttura nelle more dell'espletamento della procedura per l'affidamento in concessione, si stipulava apposito atto di sottomissione ex art.38 C.N., con la ditta Soc. Coop. Salina 80, l'unica ad aver presentato una richiesta in tal senso. In tale atto di sottomissione, con scadenza 31/12/2002, stipulato ~~previa prestazione di idonea garanzia, era tra l'altro inclusa la clausola in base alla quale la ditta in questione non otteneva con esso alcun diritto di preferenza per il definitivo affidamento in concessione della gestione della darsena turistica.~~ Successivamente, in esito alle direttive impartite dall'Assessorato con nota n° 57869 dell'11/10/2001, la Capitaneria procedeva alla pubblicazione sulla G.U.R.S. della domanda di concessione della Coop. Salina 80 e delle altre richieste di concessione nel frattempo presentate per la gestione della darsena. In particolare avevano presentato richiesta le ditte: Comet S.r.l., Tess S.r.l., Circolo Nautico Salina, Comune di S. Marina Salina, Sicily Marine S.r.l., SAFIM S.r.l., SIRTE S.r.l., Ass.Sea Club Racing, G.A.V. S.r.l. Le ditte Comet e Tess rinunciavano successivamente alle istanze ed i rispettivi legali rappresentanti costituivano una nuova società unica denominata Sicily Marine. Con nota n.25405 del 30/10/2002 la Capitaneria provvedeva ad inviare la predette istanze all'Assessorato Territorio ed Ambiente per le determinazioni di competenza sulla concorrenza di domande di concessione ai sensi dell'art. 37 C.N.

Nel contempo, trattandosi di opera realizzata dall'Amministrazione, la Capitaneria esprimeva parere per il rilascio della concessione al Comune di S. Marina Salina, trattandosi di soggetto pubblico che avrebbe garantito primariamente la soddisfazione degli interessi collettivi.

Con nota n.33735 del 30/05/2003 l'Assessorato comunicava, anche a seguito di parere dell'Assessorato Turismo, di non condividere la posizione della Capitaneria in merito all'affidamento al Comune e disponeva di procedere a licitazione privata tra le ditte concorrenti.

Nelle more dell'espletamento di tale procedura, al fine di garantire manutenzione, custodia e funzionamento della struttura portuale, la Capitaneria procedeva, su autorizzazione del competente Assessorato Regionale, alla stipula di un primo e successivamente di un secondo atto di sottomissione suppletivo, quest'ultimo con scadenza in data 28/02/2004.

Le ditte interessate alla procedura di licitazione privata, con note in data 16/12/2003, erano invitate a presentare le relative offerte entro le ore 12,00 del 07 gennaio 2004.

Con nota n.228 del 7 gennaio 2004 l'Assessorato Regionale disponeva la sospensione della procedura di licitazione privata.

Si procedeva, intanto, al rinnovo dell'atto di sottomissione al fine di legittimare la ditta all'occupazione dell'area sino al 30/10/2005.

Con nota n° 13015 del 21/02/2006 l'Assessorato autorizzava la Capitaneria a predisporre gli atti al fine di procedere all'affidamento provvisorio della struttura portuale con la ditta soc. Coop. Salina 80 fino al 31/12/2006.

La Capitaneria, con nota 7485 del 21/03/2006 trasmetteva alla ditta in argomento la documentazione necessaria per procedere al pagamento del canone per l'occupazione delle aree sino al 31/12/2006 e per procedere alla stipula di polizza fidejussoria (importo garantito Euro 20.000,00). Bozza del modello di sottomissione veniva contestualmente trasmessa, per il tramite della stessa Società, all'Assessorato per la successiva formalizzazione ai sensi di legge.

A seguito della sentenza n.530/06, emessa da codesto Ill.mo TAR, che annullava il provvedimento n.13985 del 10.03.2004 di sospensione delle procedure di licitazione per l'aggiudicazione della concessione della darsena, l'Assessorato Regionale completava tale procedura con l'apertura delle buste contenenti le offerte a suo tempo pervenute. Con sentenza 607/06 il CGA sospendeva la procedura di aggiudicazione di cui sopra.

L'ultimo titolo rilasciato per la gestione della darsena turistica era scaduto il 31/10/2005.

Con nota n.53422 del 16/07/2007 l'Ass.to disponeva che, nelle more della procedura di collaudo della struttura portuale, si procedesse alla stipula dell'atto di sottomissione per la gestione della darsena fino al 31/10/2007 con l'Amministrazione comunale di S. Marina Salina.

Successivamente con nota n°13469 del 15/02/2008 l'Assessorato comunicava alle ditte partecipanti alla licitazione che la Soc. SAFIM S.r.l. aveva proposto la migliore offerta aggiudicandosi pertanto la gestione della darsena turistica.

Con nota n.13462 del 15/02/2008 lo stesso Assessorato autorizzava la Capitaneria a procedere alla redazione degli atti finalizzati al rilascio del titolo concessorio a favore della Società SAFIM s.r.l.

Sulla base di quanto esposto appare evidente che l'Amm.ne ha posto in essere atti pienamente legittimi, tra l'altro in parte anche in esecuzione delle pronunce di codesto Ill.mo TAR e del CGA.

Si sottolinea altresì che un eventuale accoglimento dell'istanza di sospensione di cui oggi discutiamo, in assenza di una pronuncia anche sul soggetto che, nelle more di una definitiva decisione del contenzioso, debba gestire il porto, comporterebbe un abbandono della struttura portuale, con evidente grave lesione dell'interesse pubblico alla gestione della darsena, e con conseguenze sicuramente ancora più gravi in relazione all'imminente arrivo della stagione estiva.

Va altresì considerato che la località è sede di un enorme afflusso di imbarcazioni e che dalla carenza di gestione potrebbero scaturire gravi conseguenze dal punto di vista della sicurezza della navigazione, dell'ordine pubblico, dell'igiene, e dell'incolumità personale.

È necessario ed indispensabile, infatti, che la struttura portuale sia gestita da un soggetto dotato di capacità professionali specifiche, tali da assicurare il corretto e pianificato funzionamento della darsena, garantendone manutenzione, sicurezza e custodia.

Sulla base di quanto esposto si insiste pertanto per il rigetto del ricorso e della contestuale istanza di sospensione.

Spese e compensi.

Catania 6 maggio 2008

